



COMUNE DI FORINO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42

del 30.12.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 18.10, in Forino, nella sala delle adunanze del Municipio, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica Straordinaria, in Prima convocazione.

Presiede dott. Laudati Vincenzo , in qualità di Presidente del Consiglio.

A seguito di formale appello, effettuato dal Segretario Comunale, risultano presenti e/o assenti i seguenti consiglieri:

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---|
| Olivieri Antonio | P | Perna Federico | P |
| Lanzetta Luigi | P | Vottariello Carmine | P |
| Giardino Laura | P | D'Argenio Lorenzo | P |
| Ercolino Stefano | P | Rubinaccio Umberto | P |
| Capriati Erica Chiara | P | De Angelis Gina | P |
| Laudati Vincenzo | P | Ercolino Rossella | A |
| Riccardi Gabriele | P | | |

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il Segretario Comunale, Dott. Pagliuca Michele.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco Dott. OLIVIERI illustra l'argomento facendo riferimento alla Delibera ARERA ed alla predisposizione del Piano da parte del soggetto gestore; evidenzia che il PEF è stato validato dall'Ente d'Ambito sulla base dei costi standard; evidenzia che il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per il 2020 è di circa Euro 902.000,00 mentre per il 2019 era pari a circa Euro 905.000,00 e che tale differenziale in favore dei contribuenti sarà ripartito nel triennio successivo con una riduzione sia pur minima delle tariffe.

Interviene il Consigliere D'ARGENIO che chiede se si è tenuto conto nel PEF anche della quota associativa dell'ATO o se il risparmio di Euro 3.000,00 sia imputabile a tale voce. Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Forgone chiarisce che tale voce di costo è stata già inserita nel PEF, validato dall'ATO.

Conclusa la discussione il Presidente Laudati invita i Consiglieri a procedere alla votazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi del Sindaco e del Consigliere d'Argenio ed i chiarimenti del Responsabile del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L.n.147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR) e succ. integrazioni;

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

-costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

-costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

-componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che nel caso del Comune di Forino, l'Ente di governo dell'Ambito è l'Ambito Territoriale Ottimale - Avellino - Ente d'ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Visto che il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020.

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore Irpiniambiente Spa, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione n. 78 del 09/12/2020, da cui risulta un costo complessivo di € 902.861,00;

Dato atto che "le risultanze del fabbisogno standard" del Comune di FORINO, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a 350,38 moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 2076,46 determina un fabbisogno standard finale pari a 727.542,56 e che, pertanto, saranno attivate migliori politiche di incentivo alla raccolta differenziata e di riduzione ed ottimizzazione dei costi nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi fabbisogni;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 è pari ad € 902.861,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 427.732,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 475.130,00;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Vista la deliberazione del C.C. n. 13 del 21/07/2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 07 del 31/03/2019 con cui è stato approvato il PEF per il 2019 e sulla base del quale sono state determinate le tariffe dello stesso anno 2019 e da cui risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019 è stato pari ad **€ 905.706,62**, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, dopo l'applicazione delle riduzioni, è stato pari a € 509.765,17 di cui € 467.352,67 riferibili alle utenze domestiche ed € 42.412,46 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa dopo l'applicazione delle riduzioni è stato pari ad € 395.941,50 di cui € 357.069,95 attribuibili alle utenze domestiche ed € 38.871,55 a quelle non domestiche;

Ritenuto inoltre di dare evidenza del differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, per la determinazione del conguaglio a favore dei contribuenti in tre annualità a decorrere dal 2021 in quote di pari importo;

Dato atto che tale differenziale ammonta ad € 2845,62 e che pertanto la quota annuale da conguagliare risulta essere pari ad Euro 948,54;

Visti:

- lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
- il T.U.E.L. d.lgs.n.267/2000;
- il d.lgs. n.118/2011;

Dato atto che il Revisore dei Conti con parere prot.n.6444 del 28/12/2020 allegato al presente provvedimento, ha espresso parere favorevole;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Con n.9 voti a favore, n.0 contrari e n. 3 astenuti (d'Argenio, Rubinaccio e De Angelis) espressi in forma palese dai n.12 consiglieri presenti

DELIBERA

1) **di approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **di dare atto** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

3) **di dare atto** che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ammonta ad € 2.845,62,

4) **di tenere conto** di quanto indicato al precedente punto 3 per la determinazione del conguaglio a favore dei contribuenti nel triennio a decorrere dal 2021 in quote di pari importo.

Con successiva e separata votazione con n.9 voti a favore, n.0 contrari e n. 3 astenuti (d'Argenio, Rubinaccio e De Angelis) espressi in forma palese dai n.12 consiglieri presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134-4° comma TUEL, stante l'urgenza degli atti conseguenti.

PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 267/2000, dal responsabile dell'area tecnica, arch. Francesco Grasso

PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 267/2000, dal responsabile dell'area finanziaria, dott. G. Forgione _____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

dott. Laudati Vincenzo

Il Segretario Comunale

Dott. Pagliuca Michele

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il giorno _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, della D.Lgs. n. 267/00.

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Michele Pagliuca

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[__] perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;

[__] perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art.134, comma 4;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

Dott. Pagliuca Michele

| | Input del Ciclo Integrato RU | Ambito tariffario/Comune di | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | Ciclo Integrato RU | Costi del Comune | TOT PEF |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT | G | 145.434 | 0 | 145.434 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS | G | 177.095 | 0 | 177.095 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR | G | 145.274 | 0 | 145.274 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD | G | 217.655 | 0 | 217.655 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COF ^{OP} _{TV} | G | 0 | 0 | 0 |
| Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR | G | 0 | 0 | 0 |
| Fattore di Sharing - b | E | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(A9) | E | 0 | 0 | 0 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI} | E | 10.035 | 0 | 10.035 |
| Fattore di Sharing - b(14a) | E | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(14a)AR _{CONAI} | E | 5.645 | 0 | 5.645 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV} | G | 612.482 | 0 | 612.482 |
| Coefficiente di gradualità (11y) | E | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Rateizzazione r | E | 4 | 4 | 4 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (11y)RC _{TV} /r | E | 45.936 | 0 | 45.936 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | 0 | 0 | 0 |
| TV₁ Totale delle estese tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | 731.560 | 0 | 731.560 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL | G | 0 | 0 | 0 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC | G | 0 | 24.317 | 24.317 |
| Costi generali di gestione - CGG | G | 41.575 | 9.417 | 51.991 |
| Costi relativi alla quota di credito in assegni - CCD | G | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi - Coal | G | 0 | 0 | 0 |
| Costi comuni - CC | C | 41.575 | 33.731 | 75.309 |
| Ammortamenti - Amm | G | 0 | 0 | 0 |
| Accantonamenti - Acc | G | 0 | 0 | 0 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0 | 0 | 0 |
| - di cui per crediti | G | 0 | 0 | 0 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | 0 | 0 | 0 |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | 0 | 0 | 0 |
| Remunerazione del capitale investito netto - R | G | 156 | 0 | 156 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _c | G | 0 | 0 | 0 |
| Costi d'uso del capitale - CK | C | 156 | 0 | 156 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COF ^{FP} _{TV} | G | 0 | 0 | 0 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - FC _{TV} | G | 41.058 | 158.997 | 199.055 |
| Coefficiente di gradualità (11y) | E | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Rateizzazione r | E | 4 | 4 | 4 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (11y)FC _{TV} /r | E | 3.004 | 11.925 | 14.929 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | 0 | 79.433 | 79.433 |
| TV₂ Totale delle estese tariffarie relative alle componenti di costo fisso | C | 45.716 | 179.356 | 225.071 |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/F | E | 0 | 0 | 0 |
| TV₃ TV₁+TV₂ | C | 777.276 | 179.356 | 956.631 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/D.R.F./2020 | E | 0 | 0 | 0 |
| Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif | | | | |
| Sostanziale atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{OP} _{TV} | facoltativo | | | |
| Oneri variabili per la tutela della utenza domestica di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{OP} _{TV} | facoltativo | | | |
| TV₄ Totale delle estese tariffarie relative alle componenti di cui alla Deliberazione 238/2020/R/rif (co) | C | 731.560 | 0 | 731.560 |
| Sostanziale atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{FP} _{TV} | facoltativo | | | |
| TV₅ Totale delle estese tariffarie relative alle componenti di costo fisso (co) (co) Deliberazione 238/2020/R/rif (co) | C | 45.716 | 179.356 | 225.071 |
| TV₆ TV₄+TV₅ (co) Deliberazione 238/2020/R/rif (co) (co) (co) componenti di costo fisso (co) | C | 777.276 | 179.356 | 956.631 |
| Valorizzazione dei componenti di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RChD _{TV} | | | | |
| Componente di rimborso di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RChD _{TV} | facoltativo | | | |
| TV₇ TV₆+TV₇ (co) (co) (co) componenti di costo fisso (co) | C | 777.276 | 179.356 | 956.631 |
| Grandezze fisco-tecniche | | | | |
| % rd | G | | | |
| q ₂₂ | G | | | 2.076,00 |
| costo unitario effettivo - Cuffi Ecor ₂ /g | G | | | 416,76 |
| fabbisogno standard Ecor ₂ /g | E | | | 350,00 |
| costo medio settore Ecor ₂ /g | E | | | |
| Coefficiente di gradualità | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁ | E | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂ | E | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃ | E | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| gamma y | C | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Contributo di gradualità (11y) | C | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 |
| Verifica del limite di crescita | | | | |
| PA ₂ | MTR | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività - X ₂ | E | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₂ | E | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₂ | E | | | 0,00% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀ | facoltativo | | | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite di crescita della tariffa - p | | | | 1,7% |
| TV ₈ | C | | | 179.356 |
| TV ₉ | C | | | 509.765 |
| TV ₁₀ | E | | | 395.942 |
| TV ₁₁ | E | | | 509.765 |
| TV ₁₂ | C | | | 656.707 |
| TV ₁₃ /TV ₁₂ | C | | | 1,22 |
| TV_{max} (estesa tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita) | C | | | 902.661 |
| delta (TV₈-TV_{max}) | C | | | 0 |
| Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condalone art. 3 MTR | | | | |
| ridisfissa TV ₈ | E | | | 475.130 |
| ridisfissa TV ₉ | E | | | 427.732 |
| Attività esterne Ciclo Integrato RU | | | | |
| | G | | | |